

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatori SALVATO, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,
MAFFIOLETTI, NESPOLO, ZUFFA e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge che ripresentiamo in questa legislatura nasce dall'intreccio di più esigenze: alcune inerenti la realtà del nostro paese, altre derivanti dalla necessità di adeguare gli strumenti di intervento nell'ambito di paesi membri del Parlamento europeo.

In questi ultimi dieci anni la coscienza delle donne del nostro paese è profondamente mutata, tanto da avere prodotto cambiamenti rilevanti nella società.

Con la loro presenza e la loro lotta, con il protagonismo che le ha fatte affermare come soggetto di cambiamento, le donne hanno inciso nell'atteggiamento delle istituzioni, ottenendo dal Parlamento italiano importanti risposte sul terreno legislativo.

Questo complesso di conquiste legislative qualifica l'Italia come uno dei paesi che possiede la legislazione più moderna ed avanzata sulla condizione della donna.

Tuttavia le condizioni reali di vita delle donne permangono ancora gravi ed una persistente discriminazione impedisce, nonostante i passi avanti, l'effettiva parità tra donna e uomo.

L'acuirsi del processo di crisi economica, sociale e politica nel nostro paese, i cui effetti sono resi ancor più gravi dalla mancanza di indirizzi programmatori in campo economico e sociale capaci di dare soluzione alla crisi, scaricano sulle donne il prezzo più alto, nel senso di non adeguate e coerenti risposte ai loro bisogni vecchi e nuovi.

D'altra parte anche le leggi così faticosamente conquistate sono largamente disapplicate, soprattutto nel Mezzogiorno, dove per le masse femminili è certamente più faticoso vivere e portare avanti battaglie di civiltà. Il divario tra legislazione e realtà è dunque grande e ciò produce un doppio effetto negativo: il primo è che, nonostante le grandi aspirazioni di cambiamento, le condizioni materiali di vita di grandi masse di donne non mutano, anzi rischi reali di regresso avanzano in questi ultimi mesi; il secondo è strettamente collegato al primo ed investe questioni inerenti la stessa democrazia. Le mancate risposte o la loro inadeguatezza rispetto a domande alte di cambiamento possono infatti determinare un processo di distacco fra donne e istituzioni, in parte già presente. Si registrano elementi di sfiducia e di logoramento rispetto alle novità che pure si erano andate affermando nel corso di questi ultimi anni, anche perchè l'unità che si era realizzata nella fase della conquista, delle leggi e dell'attività legislativa non si è affermata nella gestione delle stesse, soprattutto per responsabilità delle forze di governo. Emblematica in questo senso è la vicenda dei tagli della spesa pubblica in direzione della realizzazione dei servizi e della tutela della maternità e della salute. Pesano in modo altrettanto grave oggi le difficoltà di applicazione della legge di parità che, dopo una positiva seppur difficile fase iniziale, risente della mancanza di politiche reali per sostenere e sviluppare l'occupazione femminile.

Tutto ciò ha inciso in modo non secondario nel mutato rapporto delle donne con la politica. Esse oggi si interrogano e chiedono una «politica» che, ponendo al centro l'individuo con i suoi bisogni, le sue aspirazioni, sappia avviare reali processi di trasformazione che si basino su nuovi valori individuali e collettivi. I risultati di questa riflessione, che investe ampi strati di donne, non sono affatto scontati; essi non possono riguardare solo le donne, ma tutte le forze del progresso e in particolare le istituzioni democratiche.

Tutte le forze politiche devono sforzarsi di partecipare positivamente a questo travaglio, ricercando strumenti che contribuiscano al rinnovamento della politica e dello stesso modo di essere delle istituzioni, strumenti

anche nuovi che siano sedi di reale esercizio della democrazia, di decisione, di protagonismo femminile. Questa ricerca può contribuire a trovare nuovi livelli di rapporto tra donne e democrazia nelle sue diverse articolazioni, ben sapendo che la stessa presenza delle donne nelle istituzioni è ancora insufficiente e che da sola non basta ad esprimere e a rappresentare la ricchezza, la complessità e la diversità del mondo femminile.

Se le considerazioni fin qui svolte, pur nella loro necessaria sinteticità, sono valide, è chiaro che il Parlamento - espressione più alta delle istituzioni nel nostro paese - deve essere protagonista nel contribuire positivamente a ricreare le basi per un nuovo e fecondo rapporto, anche dialettico, fra donne e istituzioni. In una fase in cui l'Esecutivo tende a limitare e a svuotare le funzioni proprie del Parlamento, come nel caso delle mancate relazioni sullo stato di applicazione di numerose leggi, tra cui quelle riguardanti la condizione femminile (leggi n. 903 del 1977, n. 1044 del 1971, eccetera), si avverte sempre più l'esigenza di rinnovare e rafforzare il suo ruolo. È quindi necessario che il Parlamento sia messo in condizione, più e meglio, non solo di legiferare, ma di controllare e intervenire per una corretta e positiva applicazione delle leggi, invertendo la tendenza, preoccupante e allarmante, di limitarne le funzioni. È su questo terreno prima di tutto che occorre operare per risolvere in positivo il rapporto tra donne e istituzioni; e proprio in questa direzione riteniamo importante anche la creazione di uno strumento che, senza sovrapposizioni e condizioni di compiti e ruoli, contribuisca a imprimere una svolta nell'affermazione dell'idea di parità, così da tradurla in contenuti e comportamenti concreti, in scelte coerenti dell'Esecutivo e dello stesso Parlamento. Questo strumento, a nostro avviso, può essere l'istituzione di una Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Una scelta che proponiamo anche riflettendo sulla limitatezza di esperienze passate, che hanno visto operare, sui temi specifici, Commissioni presso i singoli Ministeri. D'altra parte l'istituzione di questa Commissione risponde anche alla esigenza, da più parti avanzata, di avere una rappresentanza femminile, politicamente

e socialmente adeguata, nel Comitato per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità economiche europee.

La Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non è nè strumento del Parlamento nè dell'Esecutivo, ma ha funzioni sue proprie in relazione alle finalità per cui è istituita (articolo 1). Ha quindi un suo ruolo specifico, di verifica, di controllo e di stimolo al coordinamento delle politiche economiche, sociali e culturali per le pari opportunità tra uomo e donna.

Essa evidentemente non può assorbire nè esaurire la ricchezza delle idee, delle proposte che maturano nel paese tra le donne e le organizzazioni; ma ha, semmai, il compito di stimolarne la crescita e di svolgere le sue funzioni (articolo 2) in costante collegamento con le esperienze e le iniziative presenti nel paese. Per questo la sua composizione (articolo 3) non è limitata alla presenza di donne

appartenenti ai partiti, ma vuole comprendere l'espressione delle componenti femminili delle grandi organizzazioni sociali e culturali e delle associazioni e movimenti delle donne.

Caratteristica essenziale è che tutte le componenti siano rappresentate e soprattutto quelle dei movimenti e delle associazioni delle donne che, nel corso di questi ultimi mesi, hanno avviato processi complessi di riflessione e di ricerca sul rapporto con la politica e le istituzioni. A questa fase di ricerca guardiamo con grande attenzione e anche per questo riteniamo che la soluzione prospettata (articolo 3) debba essere oggetto di confronto per successive definizioni.

Questo disegno di legge, aperto al contributo di idee e di nuovi apporti, può contribuire a dare una risposta ai problemi, alle esigenze poste dalle donne per elevare la loro condizione e quella di tutta la società.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. È istituita una Commissione nazionale per le pari opportunità in campo economico, sociale e culturale e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione delle Comunità economiche europee.

3. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Per il perseguimento delle sue finalità, ed in costante collegamento con le esperienze e le iniziative attinenti alla condizione femminile presenti nel paese, la Commissione:

a) formula proposte tese al coordinamento delle politiche economiche, sociali e culturali per le pari opportunità tra donna e uomo;

b) formula proposte per il raccordo delle iniziative inerenti la condizione femminile prese dai vari Ministeri e dagli altri organi dello Stato, sollecitando anche la individuazione e l'uso di strumenti di analisi e metodi di indagine che tengano conto di indicatori idonei ad evidenziare la condizione della donna nella sua specificità;

c) promuove indagini sui problemi relativi alla condizione femminile;

d) propone indirizzi e modifiche per una coerente e migliore legislazione nell'ambito delle proprie competenze;

e) esprime il proprio parere sulle proposte di normativa che, direttamente o indirettamente, investono la condizione delle donne;

f) promuove l'effettiva attuazione delle direttive comunitarie rivolte al perseguimento della parità di opportunità tra donna e uomo;

g) cura l'informazione relativa alla legislazione inerente le donne mediante i mezzi di comunicazione ed informazione e vigila sulla corretta utilizzazione dell'immagine della donna da parte degli stessi. A tal fine ha adeguati spazi nel servizio radiotelevisivo pubblico;

h) sollecita la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

i) verifica l'attuazione delle leggi che direttamente o indirettamente investono la condizione della donna e a tal fine raccoglie ogni elemento necessario. Vigila sull'attuazione delle leggi da parte dell'Amministrazione dello Stato. In particolare la Commissione può accedere, anche con l'assistenza degli organi istituzionalmente competenti, ai luoghi di lavoro, ai corsi di formazione professionale, e alle strutture sanitarie, sociali, culturali, scolastiche, penitenziarie e di assistenza;

l) recepisce le istanze attinenti alla condizione femminile comunque proposte;

m) assicura una adeguata presenza delle donne nelle delegazioni che rappresentano la Repubblica italiana all'estero.

TITOLO II

COMPOSIZIONE ED ORGANI

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quaranta donne ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione:

a) delle associazioni e dei movimenti delle donne effettivamente operanti in campo nazionale ed europeo, i cui scopi principali sono il superamento di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;

b) delle componenti femminili dei partiti democratici;

c) delle componenti femminili delle grandi organizzazioni sociali e culturali.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 4.

(Presidenza)

1. La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza di due terzi, un presidente, cui spetta il compito di coordinare i compiti della Commissione, e due vicepresidenti.

Art. 5.

(Sottocommissioni e gruppi di lavoro)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione può articolarsi in sottocommissioni e in gruppi di lavoro.

Art. 6.

(Sede)

1. La Commissione dispone di una propria sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di un proprio stanziamento di bilancio.

Art. 7.

(Uffici)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale dell'opera di un ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri contestualmente all'istituzione della Commissione.

2. Oltre che del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, detto ufficio può avvalersi di personale distaccato, di volta in volta, dai diversi Ministeri.

TITOLO III
MODALITÀ OPERATIVE

Art. 8.

(Svolgimento delle funzioni)

1. La Commissione svolge le sue funzioni su iniziativa propria o su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Parlamento o di singoli Ministeri nonché di organismi interessati non rappresentati in seno alla Commissione.

Art. 9.

(Relazioni conclusive)

1. La Commissione a conclusione di ogni iniziativa elabora una relazione pubblica che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere.

2. Essa è tenuta a predisporre annualmente un rapporto per il Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di fornire un quadro dell'insieme delle sue attività.

3. Alla fine del proprio mandato la Commissione predispose una relazione da presentare al Parlamento.

TITOLO IV
FINANZIAMENTO

Art. 10.

(Finanziamento)

1. All'onere necessario per far fronte all'attività di cui alla presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 (un miliardo), si provvede per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alla voce «Trattamento pubblici dipendenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V

TERMINE DI ISTITUZIONE E REGOLAMENTO

Art. 11.

(Termine di istituzione)

1. La Commissione deve essere istituita entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

(Regolamento)

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione la Commissione provvede a darsi un regolamento da votare a maggioranza qualificata.